



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

=====

SEDUTA PUBBLICA DEL 28.05.2020 - CONVOCATA ALLE ORE 18.00

SESSIONE ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA

ALL'ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO SONO PRESENTI N. 11 CONSIGLIERI:

NOME E COGNOME	PRESENTI	ASSENTI
Primo Bosi (Sindaco)	X	
Gabriele Di Vita		X (giustificato)
Mariana (Mila) Macchi	X	
Elena Magnolfi	X	
Chiara Martini	X	
Matteo Missori	X	
Carolina Rosiello	X	
Fabrizio Scatizzi	X	
Stefano Vaiani	X	
Matteo Grazzini	X	
Elena Salimbeni	X	
Gualberto Seri	X	
Samuele Zoppi		X (giustificato)

PARTECIPANO ALLA SEDUTA, SENZA DIRITTO DI VOTO, ANCHE GLI ASSESSORI ESTERNI: Beatrice Boni, Fabiana Fioravanti, Giulio Bellini; Marco Marchi;

ASSUME LA PRESIDENZA: il Sindaco, dott. Primo Bosi;

PARTECIPA ALLA SEDUTA: il Dott. Carmelo Apollonio, Vice Segretario Comunale pro-tempore, nominato con Decreto del Sindaco del Comune di Vaiano nr. 4 del 15.01.2020 ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

SCRUTATORI SIGG.RI: Carolina Rosiello; Matteo Grazzini; Elena Magnolfi;

IL PRESIDENTE pertanto, accertata la regolarità della seduta, propone l'adozione del seguente provvedimento.

DELIBERAZIONE N. 10

OGGETTO: Legge 27 dicembre 2019 n.160 art. 1 commi dal 738 al 783. Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in relazione al DL 6/2020 e alle relative disposizioni attuative ed in particolare all'art.1 lettera ed in particolare all'art. 1 lettera q), i lavori del Consiglio Comunale si svolgono con collegamento da remoto, attraverso al piattaforma Gotomeeting;

Il vice segretario comunale accerta la presenza dei componenti:

- n. 11 in collegamento;
- n. 2 assenti giustificati (Consigliere Di Vita Gabriele; Consigliere Zoppi Samuele);

Il vice segretario attesta altresì che l'Assessore Bellini ha abbandonato la riunione durante la discussione del punto n. 4 all'ordine del giorno (ore 19:29); restano presenti gli Assessori Marchi; Boni e Fioravanti connessasi alle ore 18:42 durante le comunicazioni del Presidente;

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area 7, Tributi, Dott. Stefano Bianchi, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e corredata dal parere favorevole in linea tecnica espresso dal competente Responsabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile;

FATTE PROPRIE le motivazioni in essa contenute;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, degli Assessori e del Sindaco, oggetto di registrazione audio e successiva trascrizione;

PRESO ATTO che nella seduta del 27/05/2020 la competente Commissione Consiliare n. 1 ha espresso parere favorevole con voti: 2 favorevoli e 1 astenuto (Cons. Seri);

ACCERTATA la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali);

VISTO il D.Lgs 267/2000;



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

ESPERITA la votazione in forma palese e nominale ed accertatone il seguente risultato con l'assistenza dei nominati scrutatori:

Presenti: n. 11

Votanti: n. 8

Favorevoli: n. 8

Contrari: nessuno

Astenuti: n. 3 (Seri; Grazzini; Salimbeni)

DELIBERA

1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area 7, Tributi, Dott. Stefano Bianchi, allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e corredata dal parere favorevole in linea tecnica espresso dal competente Responsabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

-----ooo0000ooo-----

A.L.



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

OGGETTO:-Tributi-legge 27 dicembre 2019 n.160 art. 1 commi dal 738 al 783. Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2020.

Propone al Consiglio Comunale

Visto il comma 738, art.1 della legge 27 dicembre 2019, n°160 che abolisce, a decorrere dal 2020, la IUC – ad eccezione della Tari che non subisce cambiamenti – ed istituisce la nuova IMU integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI.

Visto il comma 777, art.1 della legge 27 dicembre 2019, n°160, che ripristina alcune facoltà che i Comuni possono esercitare con regolamento ed in particolare:

- a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- b) stabilire differimenti dei termini di versamento a fronte di situazioni particolari;
- c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- d) determinare su basi parametriche i valori imponibili delle aree fabbricabili, al fine di semplificare il rapporto tributario e di ridurre l'accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato;
- e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

Visto il punto 6), della lettera c), comma 741, art.1 della legge 27 dicembre 2019, n°160, il quale prevede la possibilità da parte del comune, di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare

Visto la lettera a) del comma 747, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n°160 che ripropone la riduzione della base imponibile del 50% per fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento al comma 777, art.1 della legge 27 dicembre 2019, n°160, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Preso atto che il Comune ritiene opportuno con proprio regolamento di disciplinare le seguenti fattispecie:



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

1. assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
2. determinare su basi parametriche i valori imponibili delle aree fabbricabili, al fine di semplificare il rapporto tributario e di ridurre l'accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato;
3. riguardo ai fabbricati inagibili o inabitabili disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione

Per quanto sopra si allega lo schema di regolamento IMU che entra in vigore a far data del 1 gennaio 2020. Si ricorda che per tutto quello che con viene disciplinato nel presente regolamento, si applica la normativa fissata dai commi dal 738 al 783 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019 n.160

Richiamato il comma 779 il quale prevede che per l'anno 2020 le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta possono essere approvate anche oltre il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e comunque non oltre il 30 giugno 2020, ferma restando la loro validità con riferimento all'intero anno 2020

Tenuto conto che il regolamento comunale per la disciplina della nuova IMU, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative, entrerà in vigore il 1 gennaio 2020.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale del federalismo fiscale(www.finanze.gov.it).

Visto l'art.15bis del D.L 30 aprile 2019, n.34, come convertito dalla legge 28 giugno 2019, n.58, con il quale si estende a tutti i tributi locali l'efficacia costitutiva della pubblicazione su predetto sito di determinate deliberazioni, tra le quali quelle riferite ai regolamenti comunali sui tributi locali. Le deliberazioni regolamentari acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul sito www.finanze.gov.it e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Al fine di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione, l'inserimento deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 14 ottobre dello stesso anno.

Vista la circolare 22 novembre 2019, n.2DF del dipartimento delle finanze con il quale si riepilogano gli atti da pubblicare obbligatoriamente sul portale del federalismo fiscale.

Richiamati :

- il decreto del Ministro dell'Interno del 12 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 è stato prorogato al 31 marzo 2020,
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2020, con il quale è stato ulteriormente



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 al 30 aprile 2020.

- Il Decreto Legge 17 Marzo 2020 n.18, come convertito dalla legge 24 aprile 2020, n.27, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 è stato prorogato al 31 Luglio 2020;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto.

Visto il D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato regolamento comunale per la disciplina della Nuova IMU composto da 6 articoli.
2. Di disporre che l'allegato regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2020.
3. Di delegare il Responsabile del Servizio Entrate ad effettuare le procedure di cui all'art.15bis del D.L 30 aprile 2019, n.34, come convertito dalla legge 28 giugno 2019, n.58. Cioè di inserire, entro il 14 ottobre corrente anno, la presente deliberazione sul sito www.finanze.gov.it al fine di consentirne la pubblicazione entro il 28 ottobre corrente anno.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Si da atto che il presente atto non necessita di parere di rilevanza contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs.18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Vaiano li 09/04/2020

Il responsabile del servizio
(dott. Stefano Bianchi)



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA "NUOVA" IMU

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Unità immobiliare posseduta da anziani e disabili assimilata all'abitazione principale
Art. 3	Base imponibile delle aree fabbricabili
Art. 4	Base imponibile dei fabbricati di interesse storico artistico e per fabbricati
Art. 5	Norme di rinvio
Art. 6	Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Vaiano (prov. di PO) della nuova IMU come disciplinata dai commi dal 739 al 783, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160
2. La nuova imposta locale sostituisce la precedente IMU e la TASI, secondo quanto dettato dall'art. 1, commi 739 e ss., della Legge n. 160/2019, nonché al comma 1, dell'art. 8 e al comma 9, dell'art. 9, del D.Lgs. n. 23/2011, mantenendo applicabili le disposizioni di cui all'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dai commi dal 739 al 783, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di imposta municipale propria nonché dalle norme a questa applicabili, come pure le disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano
C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

5. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Vaiano (prov. di PO).

Art. 2

Unità immobiliare posseduta da anziani e disabili
assimilata all'abitazione principale

1. E' assimilata all'abitazione principale L'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
2. Nel caso di più abitazioni l'assimilazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
3. La predetta assimilazione è assoggettata a denuncia del contribuente.

Art.3

Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.
2. Il potere di accertamento del comune è limitato qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato in base al comma precedente. Nel caso in cui esistano atti che evidenziano valori superiori (rogiti, accertamenti agenzia entrata, perizie, ecc) il comune rimane legittimato ad accertare con valori superiori a quelli deliberati.
3. Non è dovuto alcun rimborso qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore superiore a quello determinato in base al comma 1.
4. Rimane efficace la determinazione del valore venale dell'area fabbricabile adottata con atti precedenti all'entrata in vigore della nuova IMU.

Art.4

Fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi delle lettere c) e d), comma 1, art. 3 DPR n.380 del 6 giugno 2001 e ai sensi del vigente strumento urbanistico generale. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovino nelle seguenti condizioni:



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

Piazza del Comune, 4 - 59021 Vaiano

C.F. 01185740485 - P.I. 00251280970

- strutture orizzontali, solai, scale e tetto compresi, lesionati o degradati in modo tale da:
 - costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - essere privo dei requisiti minimi di salubrit  e igiene;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati o degradati in modo tale da:
 - costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - essere privo dei requisiti minimi di salubrit  e igiene;
 - edifici per i quali   stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
3. Lo stato di inagibilit  o inabitabilit  sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamit  naturali (frana, alluvione, ecc..) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorit  competente e fino alla revoca della stessa. In questo caso lo stato di inagibilit  e la relativa agevolazione ai fini I.M.U. decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
 4. Se il fabbricato   costituito da pi  unit  immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione   applicata alle sole unit  dichiarate inagibili o inabitabili.
 5. L'inagibilit  o inabitabilit    accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolt  di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, che attesti la dichiarazione di inagibilit  o inabitabilit  del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
 6. a riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui   accertato dall'Ufficio tecnico comunale, o da altra autorit  o ufficio abilitato, lo stato di inabitabilit  o di inagibilit , ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
 7. Ai fini delle agevolazioni previste del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni gi  presentate ai fini I.C.I. e "vecchia" IMU per usufruire della medesima riduzione.

Art. 5

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 739, della Legge n. 160/2019, nonch  le altre disposizioni vigenti in materia di IMU.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1  gennaio 2020.



COMUNE DI VAIANO

PROVINCIA DI PRATO

PARERE N. 4 del 6/03/2020

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta avente ad oggetto: "Tributi - legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 commi da 738 a 783 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)".

L'organo di revisione del Comune di VAIANO, nominato dall'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio (PO) con delibera consiliare n. 12 del 14 settembre 2018, per il periodo dal 28/09/2018 fino al 15/09/2021 e composto da: TERZANI, Dr. ENRICO - Presidente, CONTI Dr. TOMMASO - Componente e PANDOLFINI Rag. GIUSEPPE - Componente;

Ricordato che l'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come integrato dall'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, stabilisce che nominato dall'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio (PO) con delibera consiliare n. 12 del 14 settembre 2018, fra gli atti da sottoporre all'esame dell'organo di revisione vi sono anche le proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

Considerato che in data 5 marzo 2020 è pervenuta dal Comune di Vaiano la proposta di deliberazione indicata in oggetto;

Rilevato che lo schema di regolamento allegato a tale proposta di deliberazione appare conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia;

Visto il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune;

Visto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio comunale avente per oggetto: : "Tributi - legge 27 dicembre 2019 n. 160 art. 1 commi da 738 a 783 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)".

Valiano (PO), il 17 ~~febbraio~~ 2020

6 MAR. 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Terzani dr. Enrico

Conti dr. Tommaso

Pandolfini rag. Giuseppe